

Prot. N.652

Roma, 16 maggio 2013

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza
Ministero dell'Università e della ricerca, Roma

Al Capo di Gabinetto
Dott. Luigi Fiorentino
Ministero dell'Università e della ricerca, Roma

Al Capo Dipartimento per l'istruzione
Dott. Luciano Chiappetta
Ministero dell'Università e della ricerca, Roma

Oggetto: Accordo MIUR- OO.SS. 12 maggio 2011 – posizioni economiche personale ATA.

Nell'incontro di informativa sindacale sulle "problematiche del personale ATA", che si è tenuto lo scorso 16 maggio, abbiamo appreso che i Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Territoriale dello Stato hanno espresso parere negativo in ordine alla stipula dell'accordo del 12 maggio 2011, riguardante la regolamentazione a carattere permanente dei criteri, procedure e modalità di attribuzione delle posizioni economiche della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008.

Ci sia consentito preliminarmente manifestare forte disappunto per la mancanza di coinvolgimento delle OO.SS. in questo biennio di "carteggio" tra Miur, Funzione Pubblica e Mef sull'argomento, i cui contenuti, nonché le ingiustificate lungaggini procedurali, destano forte sconcerto.

Nel merito.

Presa visione dei rilievi mossi, in sede di procedimento di certificazione, da parte del MEF e del Dipartimento della funzione pubblica (v. note prot. 23553/13/RS/A del 28 marzo 2013 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e prot. 15156 del 29 marzo 2013, del Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio relazioni sindacali) la scrivente Organizzazione ritiene di dover proporre le seguenti considerazioni.

- A. Si ritiene, in primo luogo, che l'accordo in questione non avrebbe dovuto essere assoggettato alla procedura di certificazione prevista dall'articolo 40-bis del decreto legislativo 165/2001. Tale procedura, infatti, riguarda i contratti integrativi, che devono sottostare al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge. Nel caso in questione l'accordo riguarda esclusivamente l'assestamento definitivo delle procedure e delle modalità per l'attuazione di quanto previsto dalla citata sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, già determinate dagli accordi nazionali del 20 ottobre 2008 e del 12 marzo 2009. Avere

SEGRETERIA GENERALE

- attivato le procedure di controllo di cui all'articolo 40-bis appare quindi assolutamente incongruente rispetto alla natura dell'atto sottoscritto.
- B. In conseguenza di quanto rilevato nel punto precedente, si ritiene che i contenuti dell'accordo – come d'altra parte è stato evidenziato anche da parte di codesto Ministero nel lungo carteggio con i Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato e della Funzione pubblica – avrebbero potuto essere adottati anche con atto amministrativo unilaterale. Essi hanno, infatti, carattere meramente organizzativo e di gestione, e non introducono alcun elemento innovativo/modificativo rispetto a quanto stabilito dagli accordi del 2008 e del 2009. Di qui, al di là delle questioni procedurali evidenziate, la irrilevanza sostanziale delle obiezioni poste a fondamento del diniego a procedere alla stipula definitiva dell'ipotesi del 12 maggio 2011.
- C. Sempre nel merito dei rilievi proposti dai predetti Dipartimenti, non si condividono le argomentazioni secondo le quali *«le posizioni economiche che si intendono attribuire rappresentano, in ogni caso una forma di progressione economica di carriera, stante il conferimento di un aumento fisso (quindi permanente) della retribuzione»*, dalle quali viene fatta rilevare la violazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010. L'interpretazione fornita dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, infatti, non considera che il trattamento retributivo corrisposto in relazione alle posizioni economiche previste dai richiamati accordi, è connesso strettamente allo svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni, ivi compresa la sostituzione del DSGA, che costituisce, ai sensi del medesimo articolo 9, comma 1, eccezione al divieto di superamento della misura del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010.

Alla luce di quanto sopra la scrivente O.S. ritiene inaccettabile l'incertezza che si sta determinando per i lavoratori interessati che rischiano la restituzione di somme legittimamente percepite in quanto previste e coperte contrattualmente senza alcun aggravio di costi.

Considera inoltre a rischio la qualità e l'efficienza del servizio ATA per il venir meno delle misure incentivanti frutto di scelte contrattuali volte a coniugare compiti di maggiore impegno con riconoscimento in termini di valorizzazione professionale.

Ritiene dunque ineludibile una immediata e forte assunzione di iniziativa da parte della Signoria Vostra affinché siano confermate le scelte pattuite a tutela del lavoro ATA, già appesantito dallo stallo delle assunzioni in ruolo di questo anno scolastico nonché dall'ulteriore precarizzazione sui posti di assistente amministrativo e tecnico derivanti dalla *spending review*.

Il Segretario Generale

